

Comune di STROPPO, Provincia di Cuneo, Regione Piemonte**Rinforzo e consolidamento muri di contenimento****in Frazione Bassura****PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO****DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA Allegato D****Sommario**

Riferimento normativo	1
Obblighi	1

Riferimento normativo

Decreto legislativo 09 aprile 2008 n.81 “Attuazione dell’art.1 della legge 3 agosto 2007 n.123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” .

Obblighi

Ai sensi dell’art. 90 comma 3 del D. Lgs. 81/2008 non è prevista la designazione del coordinatore per la progettazione in quanto non è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea.

Prima dell’esecuzione dei lavori il committente/stazione appaltante dovrà, ai sensi del comma 9:

a) verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all'allegato XVII. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII;

b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari



di cui all'allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva e dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;

c) trasmette all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare di cui all'articolo 99, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e una dichiarazione attestante l'avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b).

Il committente stazione appaltante dovrà inoltre:

- verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa esecutrice e dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare, anche attraverso l'iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato;
- chiedere all'impresa esecutrice una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'INPS, INAIL ed alla Cassa Edile, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.
- Richiedere la redazione del piano sostitutivo della sicurezza e del piano operativo della sicurezza POS (art. 96 comma 1 lett. g) D.Lgs. 81/2008.

Nell'appalto dovranno essere scomputati come non soggetti a ribasso gli oneri stimati per la sicurezza (all. XV – punto 4 D.Lgs. 81/2008)

Ai sensi dell'art. 90 commi 4 e 5 del D. Lgs. 81/2008 il committente/stazione appaltante, nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori ad un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese, designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

Quest'ultimo, ai sensi dell'art. 92 comma 2, oltre a svolgere i compiti di cui al comma 1, redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispone il fascicolo, di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b), fermo restando quanto previsto al secondo periodo della medesima lettera b).

Busca, 22/11/2018

Dott. Ing. Marco RAINA

Dott. Ing. Paolo SACCO

